



21.073

## **Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Macedonia del Nord per evitare le doppie imposizioni**

del 17 novembre 2021

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Macedonia del Nord per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

## Compendio

*La lotta all'elusione fiscale illecita delle imprese multinazionali è diventata un obiettivo centrale della comunità internazionale. Per questo motivo, nel 2013, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e gli Stati del G20 hanno varato un progetto per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). Il progetto BEPS è sfociato nel 2015 nella pubblicazione di diversi rapporti.*

*Alcuni di questi rapporti contengono disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), in particolare disposizioni tese ad attuare gli standard minimi per prevenire l'abuso dei trattati e a migliorare la risoluzione delle controversie. Nell'intento di attuare tali modifiche in tempi brevi e in modo economicamente efficiente, un gruppo di esponenti di oltre 100 Stati e Giurisdizioni, tra cui anche la Svizzera, ha elaborato un apposito strumento multilaterale, ovvero la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione BEPS»). Il 7 giugno 2017, circa 70 Stati e Giurisdizioni, tra cui anche la Svizzera, hanno sottoscritto la Convenzione BEPS.*

*I colloqui che la Svizzera ha condotto con la Macedonia del Nord in merito agli effetti che la Convenzione BEPS avrebbe avuto concretamente sulla CDI tra i due Stati («CDI-MK») hanno palesato che i due Stati non sono in grado di convenire il tenore esatto secondo cui adeguare le disposizioni della CDI-MK in virtù della Convenzione BEPS. Per questo motivo è stato deciso che l'adeguamento della CDI-MK ai risultati del progetto BEPS relativi alle convenzioni non dovesse essere effettuato per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-MK. Gli Stati contraenti hanno colto l'occasione offerta dai negoziati per adeguare la CDI-MK alla loro attuale politica in materia di convenzioni.*

*Il Protocollo di modifica è stato firmato il 19 maggio 2021. I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia ne hanno accolto favorevolmente la conclusione.*

## Messaggio

### 1 Puntii essenziali del Protocollo di modifica

#### 1.1 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Tra la Svizzera e la Macedonia è in vigore la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio<sup>1</sup> (CDI-MK), firmata il 14 aprile 2000 e da allora mai sottoposta a revisione.

Il 7 giugno 2017 la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale del 24 novembre 2016<sup>2</sup> per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»). La Convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Una parte di tali disposizioni mira all'adempimento degli standard minimi derivanti dalle azioni 6 (Impedire l'abuso delle convenzioni fiscali) e 14 (Miglioramento della risoluzione delle controversie) del piano d'azione BEPS («Base Erosion and Profit Shifting») elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili<sup>3</sup>.

La Svizzera e la Macedonia del Nord hanno discusso l'attuazione bilaterale della Convenzione BEPS. La Macedonia del Nord non è stata in grado di convenire con la Svizzera il tenore esatto degli adeguamenti da apportare alle disposizioni della CDI-MK in virtù della Convenzione BEPS. Essendo questa per la Svizzera una condizione essenziale per l'applicazione della Convenzione BEPS, è stato deciso che l'adeguamento della CDI-MK ai risultati del piano d'azione BEPS non dovesse essere effettuato per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-MK (di seguito «Protocollo di modifica»).

Nel marzo 2019, durante una tornata di negoziati svoltasi a Berna, è stato concluso un progetto di Protocollo (Protocollo di modifica), che, da un lato, integra le novità derivanti dal piano d'azione BEPS, dall'altro, adegua in particolare la disposizione sullo scambio di informazioni su domanda e la denominazione ufficiale della Repubblica di Macedonia, che dal 12 febbraio 2019 ha assunto il nome di «Repubblica della Macedonia del Nord».

Dopo essere stati consultati, i Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica, firmato a Skopje il 19 maggio 2021.

<sup>1</sup> RS 0.672.952.01

<sup>2</sup> FF 2018 4513

<sup>3</sup> [www.oecd.org](http://www.oecd.org) > Fiscalité > Conventions fiscales > Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS

## 1.2 Valutazione

Il Protocollo di modifica contiene disposizioni che sarebbero state recepite nella CDI-MK se la Svizzera e la Macedonia del Nord avessero stipulato la CDI in virtù della Convenzione BEPS. Il Protocollo di modifica e la Convenzione BEPS sono quindi strettamente correlati a livello di contenuto. All'infuori di tale correlazione tra i due strumenti non sussiste un legame diretto.

Il Protocollo di modifica adegua la CDI-MK agli standard minimi per le CDI definiti dal piano d'azione BEPS. In qualità di Stato membro dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata a recepire nelle proprie CDI quelle disposizioni relative alle CDI che costituiscono standard minimi del piano d'azione BEPS. Con il Protocollo di modifica la Svizzera compie un ulteriore passo in questa direzione.

Il Protocollo di modifica adegua, inoltre, la disposizione sullo scambio di informazioni allo standard internazionale relativo allo scambio di informazioni su domanda.

Su richiesta della Svizzera il Protocollo di modifica introduce una clausola arbitrale. L'attuale procedura amichevole disciplinata nella CDI-MK non prevede un obbligo di garantire il risultato. Attualmente non si può quindi escludere che la procedura amichevole tra autorità competenti svizzere e macedoni non sia sempre in grado di evitare singoli casi di doppia imposizione. Si tratta di una situazione insoddisfacente sotto il profilo della certezza del diritto, cui si pone ora rimedio con la clausola arbitrale.

Il Protocollo di modifica ha permesso di raggiungere un risultato equilibrato che contribuirà positivamente all'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Macedonia del Nord.

## 2 Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

### *Art. 1 concernente il preambolo della CDI-MK*

Con il presente articolo l'attuale preambolo della CDI-MK viene sostituito dal nuovo preambolo elaborato nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS e contenuto nell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione BEPS così come nel Modello di convenzione dell'OCSE<sup>4</sup>.

In questo modo si specifica che la Svizzera e la Macedonia del Nord non hanno l'intenzione di creare, con la CDI, opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale. In altri termini, scopo della CDI-MK deve essere anche quello di evitare la doppia non imposizione. Tuttavia, ciò non vale in generale, ma solo se all'origine vi sono l'evasione o l'elusione fiscale. Si tiene così conto delle situazioni di doppia non imposizione intenzionale. Tra queste figura, ad esempio, l'imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare oneri multipli indesiderati.

<sup>4</sup> [www.oecd.org](http://www.oecd.org) > Fiscalité > Conventions fiscales > Modèle de convention fiscal concernant le revenu et la fortune

L'introduzione di questa disposizione è necessaria per adempiere lo standard minimo definito dall'azione 6 del piano d'azione BEPS.

*Art. II concernente l'articolo 3 CDI-MK (Definizioni generali)*

In questo articolo vengono aggiornate le definizioni di «Svizzera» e «Macedonia» come pure dell'espressione «autorità competenti» per quanto concerne la Svizzera.

*Art. III concernente l'articolo 7 CDI-MK (Utili delle imprese)*

L'articolo 7 concernente gli utili delle imprese viene sostituito dalla disposizione contenuta nella versione aggiornata del Modello di convenzione dell'OCSE, che riprende il cosiddetto «Authorized OECD Approach» (AOA). Secondo questo approccio le stabili organizzazioni vengono trattate perlopiù come imprese indipendenti. La ripartizione degli utili si orienta ai principi sui prezzi di trasferimento elaborati per le imprese associate. Il risultato economico complessivo dell'impresa non viene quindi più ripartito tra le sue parti, ma viene determinato per ciascuna delle sue parti. La somma dei risultati economici realizzati dalle singole parti dell'impresa corrisponde in definitiva al risultato economico complessivo dell'impresa nel suo insieme. In base a questo approccio è ipotizzabile, ad esempio, che una stabile organizzazione consegua utili, mentre l'impresa registri complessivamente una perdita, o viceversa.

Conformemente allo standard minimo scaturito dall'azione 14 (Miglioramento della risoluzione delle controversie) del piano d'azione BEPS, nel limite del possibile i Paesi devono includere nelle loro CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE. In base a questa disposizione, gli accordi amichevoli devono essere attuati indipendentemente dai termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. Se uno Stato non può inserire questa disposizione nelle sue CDI, per evitare successive rettifiche che non possono più essere oggetto di uno sgravio previsto dalla procedura amichevole tale Stato dovrebbe recepire altre disposizioni che limitano il termine per la rettifica ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 o dell'articolo 9 paragrafo 1 del Modello di convenzione dell'OCSE. Le disposizioni sono contenute nel commentario relativo alla versione aggiornata di novembre 2017 del Modello di convenzione dell'OCSE. Gli Stati che recepiscono il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 non devono includere tali disposizioni nelle loro CDI.

Conformemente alla politica convenzionale svizzera, la CDI-MK non contiene il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2, per cui secondo l'articolo 7 paragrafo 4 CDI-MK gli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente non possono essere rettificati decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Per le imprese associate l'articolo 9 paragrafo 3 CDI-MK prevede già una disposizione analoga.

*Art. IV concernente l'articolo 9 CDI-MK (Imprese associate)*

L'articolo 9 viene adeguato alla disposizione aggiornata del Modello di convenzione dell'OCSE e nel paragrafo 3 viene aggiunto il concetto di «negligenza grave».

*Art. V concernente l'articolo 13 CDI-MK (Utili di capitale)*

Conformemente alla politica convenzionale svizzera, il nuovo paragrafo 4 prevede, come in altre CDI concluse dalla Svizzera, che gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati in uno Stato contraente siano imponibili in quest'ultimo Stato. Da questa disposizione sono esclusi gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni quotate in borsa o di partecipazioni a una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui la società esercita la propria attività. In entrambi i casi gli utili sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'alienante. Da parte Svizzera, nell'articolo sull'eliminazione della doppia imposizione (art. 23 par. 2 lett. a) è stato stabilito che la Svizzera concederà l'esenzione unicamente se è comprovata l'effettiva imposizione in Macedonia del Nord.

*Art. VI concernente l'articolo 14 CDI-MK (Professioni indipendenti)*

Con l'adeguamento della disposizione viene precisato che l'articolo 14 è applicabile soltanto a persone fisiche.

*Art. VII concernente l'articolo 23 CDI-MK (Eliminazione della doppia imposizione)*

Conformemente alla sua politica in materia di convenzioni, con l'integrazione dell'articolo 23 paragrafo 2 lettera a la Svizzera si riserva il diritto di tassare gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di partecipazioni a società immobiliari se questi utili non sono stati effettivamente tassati in Macedonia del Nord.

Il nuovo paragrafo 2 lettera c completa la disposizione sulle modalità con cui lo Stato di residenza può eliminare la doppia imposizione con una disposizione che permette di evitare i casi di non imposizione o di imposizione ridotta nelle situazioni in cui sorgono conflitti di qualificazione.

Ne consegue che la Svizzera, in qualità di Stato di residenza di un beneficiario effettivo dei redditi o dei patrimoni provenienti dalla Macedonia del Nord e imponibili nella Macedonia del Nord secondo la CDI-MK, non deve esentare da imposizione tali redditi o patrimoni se la Macedonia del Nord non tassa o, nel caso di dividendi, applica un'imposizione ridotta perché ritiene che la CDI-MK gli imponga l'esenzione o un'imposizione ridotta di tali redditi o patrimoni. Un esempio concreto: la Macedonia del Nord, in qualità di Stato della fonte, considera un reddito conseguito da un residente della Svizzera come un guadagno da capitali, mentre la Svizzera, in qualità di Stato di residenza, lo tratta come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente esercitata in Macedonia del Nord. Senza la nuova disposizione, la Svizzera esenterebbe dall'imposta tale reddito, sebbene la Macedonia del Nord, a motivo della sua qualificazione fiscale del reddito, consideri che il diritto d'imposizione spetti esclusivamente alla Svizzera (art. 13 par. 5 CDI-MK) e non lo tassi per questo motivo. In base alla nuova disposizione, la Svizzera non sarà più obbligata a esentare tale reddito (art. 23 par. 2 lett. a CDI-MK), ma potrà tassarlo come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente.

La presente disposizione impedisce la doppia non imposizione indesiderata dovuta a opinioni divergenti tra la Svizzera e la Macedonia del Nord per quanto riguarda la

fattispecie o l'interpretazione dei termini della CDI-MK. La disposizione figura nel Modello di convenzione dell'OCSE (art. 23a par. 4) e non è parte di uno standard minimo del piano d'azione BEPS.

*Art. VIII concernente l'articolo 25 CDI-MK (Procedura amichevole)*

Da un canto, il presente articolo prevede un adeguamento dell'articolo 25 paragrafo 1 CDI-MK. Questa disposizione disciplina le richieste di procedura amichevole e, in particolare, l'accertamento dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole.

Conformemente alla disposizione in vigore, quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla CDI-MK, deve rivolgersi all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

L'articolo 25 paragrafo 1 CDI-MK viene adeguato in modo da non limitare più una persona nella scelta dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole. In futuro questa potrà infatti sottoporre il caso alle autorità competenti di entrambi gli Stati o a quella di uno Stato contraente di sua scelta, come previsto dall'attuale versione del Modello di convenzione dell'OCSE.

Dall'altro, il presente articolo inserisce due nuovi paragrafi (par. 5 e 6) nell'articolo 25 CDI-MK che prevedono l'introduzione di una clausola arbitrale la cui procedura è obbligatoria per le autorità competenti. Se nell'ambito di una procedura amichevole le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo amichevole entro tre anni, il contribuente può richiedere per scritto che il caso sia sottoposto ad arbitrato. Non è, per contro, prevista la possibilità di sottoporre il caso ad arbitrato se in merito alla questione da risolvere è già stata pronunciata una decisione in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo in Svizzera o in Macedonia del Nord.

La decisione arbitrale è definitiva e vincolante per gli Stati contraenti. Le autorità competenti sono tenute ad attuarla mediante l'accordo amichevole. Tuttavia, se la persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, ad esempio perché tale persona decide di sottoporre le questioni non risolte a un tribunale, viene meno la vincolatività della decisione. Questo meccanismo permette di tenere conto degli interessi dei contribuenti che subiscono una doppia imposizione e di garantire la certezza del diritto.

Il nuovo paragrafo 6 disciplina la confidenzialità. Per garantire che la procedura arbitrale raggiunga il suo scopo senza violare la confidenzialità della procedura amichevole, il nuovo paragrafo stabilisce che ai membri del collegio arbitrale siano applicati gli obblighi di confidenzialità previsti dall'articolo 26 paragrafo 2 CDI-MK.

La clausola arbitrale della CDI-MK corrisponde a quella contenuta nel Modello di convenzione dell'OCSE (art. 25 par. 5). Sebbene la Convenzione BEPS contempli pure una clausola arbitrale (parte VI), la definizione di quest'ultima è però molto dettagliata. Le delegazioni della Svizzera e della Macedonia del Nord impegnate nelle trattative erano concordi sul fatto che una disposizione così dettagliata avrebbe conferito un peso eccessivo alla procedura arbitrale nella CDI-MK sotto il profilo formale. Per questo motivo è stato deciso di recepire nella CDI-MK la clausola in base

alla versione del Modello di convenzione dell'OCSE e non secondo quella della Convenzione BEPS. Le questioni riguardanti lo svolgimento concreto della procedura saranno disciplinate dalle autorità competenti di entrambi gli Stati in un accordo amichevole.

*Art. IX del Protocollo di modifica concernente l'articolo 26 CDI-MK  
(Scambio di informazioni)*

Il Protocollo di modifica sostituisce il vigente articolo con una nuova disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Le seguenti considerazioni si limitano unicamente a delucidare singoli aspetti dell'articolo 26 CDI-MK e delle relative disposizioni del Protocollo (n. 4).

Come stabilito nelle CDI che la Svizzera ha concluso con altri Stati e conformemente al Modello di convenzione dell'OCSE, la disposizione sullo scambio di informazioni si applica a tutte le imposte.

Le disposizioni dell'articolo 26 vengono concretizzate nel numero 4 del Protocollo della Convenzione (art. XI par. 3 del Protocollo di modifica). Questa disposizione disciplina nel dettaglio le condizioni che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b). In particolare, è indispensabile identificare il contribuente interessato (ricorrendo a tutti gli elementi che ne consentono l'identificazione) e, se noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il Protocollo stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. c).

Lo standard internazionale sancisce che lo scambio di informazioni sia limitato alle domande concrete. Tra queste rientrano anche le domande riguardanti un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si suppone che non abbiano adempiuto i loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La Svizzera può dare seguito a queste domande in virtù della CDI-MK. Fornendo indicazioni dettagliate sul gruppo di contribuenti che permettono allo Stato richiesto di identificare le persone concretamente interessate, lo Stato richiedente soddisfa il presupposto dell'identificazione dei contribuenti oggetto della domanda (lett b). Tale interpretazione segue la clausola interpretativa sui presupposti di una domanda (lett. c in combinato disposto con lett. b), che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza peraltro autorizzare le «fishing expeditions». Le premesse procedurali per entrare nel merito di domande raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 2012<sup>5</sup> sull'assistenza amministrativa fiscale.

L'articolo 26 CDI-MK non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico.

La nuova clausola si applica allo scambio di informazioni relative agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data.

<sup>5</sup> RS 651.1

*Art. X del Protocollo di modifica concernente l'articolo 27a CDI-MK  
(Diritto ai benefici)*

L'articolo 27a introduce una clausola antiabuso che fa riferimento allo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-MK non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI-MK.

Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute dalla Svizzera fino al 2017 nel quadro di numerose CDI. La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali ad esempio i dividendi, gli interessi o i canoni, ma è applicabile a tutte le disposizioni della CDI-MK. Di conseguenza tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle numerose CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto. In base al testo riportato, si è infatti in presenza di abuso non soltanto nelle situazioni in cui l'ottenimento di benefici convenzionali è *lo scopo principale* di un accordo, uno strumento o una transazione, ma anche laddove rappresenta solamente *uno degli scopi principali*. Nella prassi, entrambe le formulazioni dovrebbero consentire di giungere al medesimo risultato. Infatti, la seconda parte della clausola precisa che i benefici della CDI-MK siano comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui l'ottenimento dei benefici convenzionali *non era lo scopo principale* dell'accordo, dello strumento o della transazione.

La clausola antiabuso è stata elaborata nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS e figura nel Modello di convenzione dell'OCSE (art. 29 par. 9). Per soddisfare lo standard minimo definito dall'azione 6 è sufficiente includere la clausola nelle CDI. In questo modo non è necessario prevedere ulteriori norme antiabuso.

*Art. XII del Protocollo di modifica (Entrata in vigore)*

Le disposizioni del Protocollo di modifica CDI-MK sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello di entrata in vigore del Protocollo stesso. Le stesse considerazioni valgono anche per le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni.

Relativamente all'articolo VIII concernente la presentazione di procedure amichevoli, la clausola arbitrale si applicherà, per contro, dalla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica, indipendentemente dal periodo fiscale considerato.

### 3 Ripercussioni finanziarie

Il Protocollo di modifica CDI-MK non prevede modifiche delle norme di attribuzione del diritto di imposizione tra la Svizzera e la Macedonia del Nord. Al contrario, contiene disposizioni volte a impedire l'uso illecito della CDI-MK e a migliorare la procedura amichevole come strumento di risoluzione delle controversie in caso di doppia imposizione. Il Protocollo di modifica CDI-MK non dovrebbe quindi avere un impatto rilevante sulle entrate fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La CDI-MK modificata può essere applicata nel quadro delle risorse di personale esistenti.

### 4 Aspetti giuridici

Il Protocollo di modifica CDI-MK si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)<sup>6</sup>, in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (vedi anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997<sup>7</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Nella fattispecie, non esiste alcuna legge o trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale il Protocollo di modifica CDI-MK. Il Parlamento ha pertanto facoltà di approvarlo.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002<sup>8</sup> sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il Protocollo di modifica CDI-MK contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Il presente Protocollo contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica CDI-MK sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

### 5 Procedura di consultazione

Il Protocollo di modifica CDI-MK sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3

<sup>6</sup> RS 101

<sup>7</sup> RS 172.010

<sup>8</sup> RS 171.10

capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005<sup>9</sup> sulla procedura di consultazione (LCo) si impone l'obbligo di indire una procedura di consultazione. Nel febbraio 2019 è stata svolta una procedura informativa in merito al Protocollo di modifica CDI-MK. In questo contesto, i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa. Il Protocollo di modifica CDI-MK è stato accolto favorevolmente e senza riserve. Essendo le posizioni degli ambienti interessati note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

<sup>9</sup> RS 172.061





# Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Macedonia del Nord per evitare le doppie imposizioni

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2  
della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2021<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Protocollo del 19 maggio 2021<sup>3</sup> che modifica la Convenzione del 14 aprile 2000<sup>4</sup> tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Macedonia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

## **Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 RS 101  
2 FF 2021 2845  
3 FF 2021 2847  
4 RS 0.672.952.01





*Traduzione*

## **Protocollo**

### **che modifica la Convenzione del 14 aprile 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica della Macedonia del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio**

Concluso il 19 maggio 2021

Approvato dall'Assemblea federale il ...<sup>1</sup>

Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica della Macedonia del Nord,*

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 14 aprile 2000<sup>2</sup> tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Macedonia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione»), firmato a Skopje,

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. I**

Il preambolo della Convenzione è sostituito dal preambolo seguente:

*«Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica della Macedonia del Nord,*

desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,

<sup>1</sup> FF 2021 ...

<sup>2</sup> RS 0.672.952.01

nell'intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping»)) finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

*hanno convenuto quanto segue:»*

## **Art. II**

1. La lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è sostituita dalla disposizione seguente:

«a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Macedonia o la Svizzera:

- (i) con «Macedonia» s'intende il territorio della Repubblica della Macedonia del Nord, sul quale la Macedonia esercita, in accordo con il diritto internazionale e la sua legislazione nazionale, la sua giurisdizione e diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali,
- (ii) con «Svizzera» s'intende il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e la sua legislazione nazionale;»

2. Il numero ii) della lettera f) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente:

«(ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;»

## **Art. III**

L'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente:

«1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alla disposizione del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato contraente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l'impresa potrebbe conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si trattasse di un'impresa distinta e indipendente, svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni esercitate, degli attivi impiegati e dei rischi assunti dall'impresa per il tramite della stabile organizzazione e delle altre parti dell'impresa.

3. Quando, conformemente al paragrafo 2, uno Stato contraente esegue una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa situata in uno degli Stati contraenti e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di questi utili, a una rettifica appropriata, se l'autorità competente di questo Stato accetta la rettifica eseguita dal primo Stato contraente; in caso contrario, le autorità competenti degli Stati contraenti eliminano la doppia imposizione che ne risulta attraverso una procedura amichevole.

4. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.

5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.»

#### **Art. IV**

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

«2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di detto Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare tale rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.

3. Uno Stato contraente non può più rettificare gli utili di un'impresa nei casi indicati nel paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dal suo diritto interno e, in ogni caso, se sono trascorsi più di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.»

#### **Art. V**

1. Il paragrafo 4 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione diventa il nuovo paragrafo 5.

2. Il seguente nuovo paragrafo 4 è aggiunto all'articolo 13 della Convenzione:

«4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in

quest'ultimo Stato. Le disposizioni del periodo precedente non sono applicabili agli utili derivanti dall'alienazione di:

- a) partecipazioni quotate in una borsa di uno Stato contraente o in una borsa riconosciuta come tale dalle autorità competenti degli Stati contraenti; o
- b) partecipazioni a una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui la società esercita la propria attività.»

3. Il paragrafo 5 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente:

«5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1–4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.»

#### **Art. VI**

Il paragrafo 1 dell'articolo 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente:

«1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che essa non disponga abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività. Nel caso in cui disponga di una base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui detti redditi sono attribuibili a detta base fissa.»

#### **Art. VII**

Il paragrafo 2 dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente:

«2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

- a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Macedonia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta sul rimanente reddito o sul rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 unicamente se ne è comprovata l'effettiva imposizione in Macedonia.
- b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi o interessi che secondo le disposizioni degli articoli 10 o 11 sono imponibili in Macedonia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio, che può avere le seguenti forme:
  - (i) computo dell'imposta pagata in Macedonia, giusta le disposizioni degli articoli 10 e 11, nell'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente;

l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Macedonia;

- (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o
- (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi o degli interessi di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Macedonia sull'ammontare lordo dei dividendi o degli interessi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

- c) Le disposizioni della lettera a) non si applicano ai redditi o al patrimonio di un residente di Svizzera se la Macedonia applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi o questo patrimonio dall'imposta oppure applica a questi redditi o a questo patrimonio le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 o al paragrafo 2 dell'articolo 11.»

## Art. VIII

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente:

«1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.»

2. I seguenti paragrafi 5 e 6 sono aggiunti all'articolo 25 della Convenzione:

«5. Quando:

- a) in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e
- b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo il paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte ad arbitrato, se la persona ne fa richiesta per scritto. Tuttavia, tali questioni non risolte non possono essere sottoposte a procedura arbitrale se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate

non giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica della decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del collegio arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo collegio sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio secondo l'articolo 26 paragrafo 2.»

## **Art. IX**

L'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è sostituito dalle seguenti disposizioni:

### *«Art. 26*            Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione nazionale relativa alle imposte di ogni natura o denominazione percepite per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte, come pure della vigilanza su dette persone o autorità. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

- a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

- c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per tale Stato alcun interesse per la propria legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.»

#### **Art. X**

Il seguente articolo 27a (Diritti ai benefici) è aggiunto alla Convenzione:

«Art. 27a      Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, tranne nel caso in cui sia stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»

#### **Art. XI**

1. I viginti numeri 1 e 2 del Protocollo della Convenzione diventano i numeri 2 e 3.

2. Il seguente numero 1 è aggiunto al Protocollo della Convenzione:

«1. *Ad art. 4*

Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 4 resta inteso e confermato che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende in particolare gli istituti di previdenza costituiti in questo Stato nonché le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) le quali sono residenti di uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o la totalità dei loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato.»

3. Il seguente numero 4 è aggiunto al Protocollo della Convenzione:

«4. *Ad art. 26*

- a) Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.
- b) Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto:
  - (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta;
  - (ii) il periodo oggetto della domanda;
  - (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;
  - (iv) lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;
  - (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.
- c) Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri i–v devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
- d) Resta inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
- e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.»

## **Art. XII**

1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche. Le sue disposizioni si applicano:

- a) per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
- b) per quanto concerne le rimanenti imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
- c) per quanto concerne l'articolo IX del presente Protocollo, alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo che si riferiscono a informazioni riguardanti anni o esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni delle lettere a), b) e c) del paragrafo 2, le modifiche apportate dall'articolo VIII del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, indipendentemente dal periodo fiscale considerato.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Skopje, il 19 maggio 2021, in due esemplari in lingua tedesca, macedone e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e macedone, fa stato il testo inglese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

Sibille Suter Tejada

Per il  
Governo della Macedonia del Nord:

M. Fatmir Besimi

